STUDIO LEGALE IANNUZZI
Civile e Penale
C.so L. Fera n. 160 – 87100 Cosenza
Tel. e fax 0984 1810631

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- Sezione Lavoro –

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per la **Prof.ssa Avv. Giovanna Iannuzzi** (C.F. NNZGNN81H43D086O), nata a Cosenza il 03.06.1981, quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Messina (C.F. MSSLCU76B27D086X) del Foro di Cosenza, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Cosenza al C.so L. Fera n. 160, (i quali procuratori dichiarano, inoltre, di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria agli indirizzi di posta certificata avv.giovannaiannuzzi@pec.giuffre.it e avvlucamessina@pec.giuffre.it, ovvero al numero di fax 0984.1810631)

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A C.F. 80185250588;

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - UFFICIO V - Ambito Territoriale di Cosenza – in persona del Dirigente p.t. con sede in Cosenza Via Romualdo Montagna n. 13 C.F.80003780782;

IIS Rossano ITI-IPA-ITI "E. Majorana", in persona del Dirigente p.t., con sede in Corigliano-Rossano (Cs) Via Nestore Mazzei s.n.c. C.F. 87002040787;

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino, in persona del Dirigente p.t., con sede in Corigliano-Rossano (Cs) Via Torrelunga s.n.c. C.F. 97048060780;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in (88100) Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34 con domicilio digitale alla casella pec: ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it

resistenti

E NEI CONFRONTI

Di tutti i litisconsorti necessari, ovvero, tutti i docenti collocati nelle medesime graduatorie GPS della Provincia di Cosenza e di Istituto, medesime classi di concorso che potrebbero subire pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

resistenti potenziali

IN FATTO

- La Prof.ssa Iannuzzi Giovanna, in data 08.06.2024, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto ex art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, incardinandola per la classe di concorso A046 - Scienze giuridiche ed Economiche per le supplenze scuola secondaria II grado, I fascia, e per la classe di concorso ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, per le supplenze su posto di sostegno I fascia, ivi allegando i titoli di accesso, culturali e di servizio dei quali è in possesso (all.to 1).

Suddetta Ordinanza Ministeriale, che disciplina il conferimento degli incarichi di supplenza, all'art. 3 co. 3 prevede che, ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di I e II fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. La norma statuisce inoltre che i titoli dichiarati dall'aspirante sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui siano inseriti con riserva.

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

Gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del relativo punteggio o all'esclusione dalla graduatoria dell'aspirante e, all'esito, viene pubblicata la graduatoria definitiva (art. 8 co. 6 O.M.).

Gli Uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura informatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse, sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa e degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo online (art. 12 co. 5 O.M.).

L'istituzione scolastica, ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, *tempestivamente*, i controlli sulle dichiarazioni presentate e, all'esito, il punteggio viene convalidato ovvero, in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente le opportune determinazioni, ai fini delle esclusioni dalla graduatoria o ai fini della rideterminazione dei punteggi (art. 8 co. 7,8 e 9 O.M.).

- La ricorrente, in adempimento alla disciplina dettata dalla predetta ordinanza, inseriva nella compilazione della domanda i titoli di accesso afferenti le classi di concorso A046 - Scienze giuridiche ed Economiche per le supplenze scuola secondaria II grado, I fascia, e ADSS - Sostegno nonché i titoli culturali posseduti. Quanto ai titoli di servizio, dichiarava di avere prestato negli anni 2023/24, precisamente dal 24.11.2023 al 21.05.2024 (per n. 180 giorni), servizio su ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II grado presso l'Istituto Tecnico Commerciale Salvemini AFM (cod. Mecc. CSTD71500B) Cosenza, Via Giovanni e Francesca Falcone, 182;

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

- in data 09.07.2024 l'Ufficio V- Ambito Territoriale di Cosenza, con provvedimento n. 10245 del 09.07.2024, delegava la valutazione dei titoli dichiarati per le GPS alle Scuole Polo, anche per la valutazione di eventuali esclusioni; nel caso della ricorrente, la domanda con i titoli dichiarati veniva addirittura verificata e validata da ben due scuole polo, delegate rispettivamente per le due diverse classi di concorso (per ADSS Sostegno II grado, IIS Corigliano C. "LC-LS" (CSIS001006) e per A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, Itas Itc Da Vinci – Nitti Cosenza (CSIS051007) (all.to 2);

- in data 05.09.2024, sul sito web dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Cosenza, nella sezione circolari-notizie, graduatorie, reclutamento, con provvedimento n. 13947 (all.to 3) venivano pubblicate le Graduatorie Provinciali di Supplenza, valide per il biennio 2024/2026, di ogni ordine e grado relative alla provincia di Cosenza, su posto comune e di sostegno del personale educativo e la ricorrente, sulla scorta dei titoli posseduti, veniva inclusa nelle relative GPS nella posizione n. 242 per ADSS con attribuzione di n. 103 punti, e nella posizione n. 65 per A046 con attribuzione di n. 88 punti;

- in data 18.09.2024, sempre a mezzo procedura informatizzata (algoritmo), la stessa veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del CCNL di categoria, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado (proposta di assunzione prot. n. 14923 del 18.09.2024, posizione di graduatoria 242 con ***punteggio 103***), stipulando contratto a tempo determinato per un posto di sostegno psico-fisico, con decorrenza dal 19.09.2024 e cessazione al 30.06.2025, per n. 9 ore di lezione settimanali presso l'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" (CSIS064009), dove assumeva servizio (all.to 4);

- in data 26.09.2024, ancora a mezzo procedura informatizzata (algoritmo), riceveva a completamento d'orario un secondo incarico per un posto di sostegno psico-fisico, sempre per n. 9 ore di lezione settimanali, presso l'IIS L. PALMA ITI ITG GREEN FALCONE BORS. (CSIS086006) (proposta di assunzione prot. n. 15857 del 26.09.2024, posizione di graduatoria 242 con ***punteggio 103***) con decorrenza dal 27.09.2024 e cessazione al 30.06.2025 (all.to 5).

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

- In data 01.04.2025, il Dirigente Scolastico della scuola di prima nomina IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" con provvedimento prot. n. 4136 (all.to 6), notificato alla ricorrente via email in data 04.04.2025, avente ad oggetto "*Certificazione di avvenuta verifica dei dati contenuti nella domanda per la formazione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'O.M. n. 88 del 16.05.2024 – Aspirante Iannuzzi Giovanna*", richiamando le comunicazioni dell'Ufficio reclutamento - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza prot. 3114 del 14.03.2025 (all.to 7) e prot. 3166 del 15.03.2025 (all.to 8), proponeva la rettifica *in pejus* del punteggio inerente i titoli di servizio per le classi di concorso ADSS e A046 per come segue:

a) per la classe di concorso ADSS-sostegno scuola secondaria di II grado, fascia I, Titolo di accesso 36, Titoli accademici, professionali e culturali 43, titoli di servizio 12, ***punteggio totale 91***;

b) per la classe di concorso A046 -Scienze giuridico- economiche fascia I, Titolo di accesso 31, Titoli accademici, professionali e culturali 21, titoli di servizio 24, ***punteggio totale 76***.

- All'esito, l'Ufficio V - Ambito territoriale di Cosenza, con DECRETO RETTIFICA PUNTEGGIO E CONTESTUALE REVOCA INCARICHI prot. n. 5195 del 08.04.2025 (all.to 9), richiamando:

"*- il provvedimento n. 13947 del 05.09.2024 con il quale erano state pubblicate le Graduatorie Provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative alla provincia di Cosenza secondo quanto previsto dall'O. M. 88/2024;*

- la nota ministeriale n. 1290/2020;

- l'art. 6 comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 secondo cui gli aspiranti sono inseriti con riserva di accertamento del possesso del requisito di ammissione;

- il decreto prot. n. 14923 del 18.09.2024 di conferimento dell'incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025;

- il decreto prot. n. 15857 del 26.09.2024 di conferimento dell'incarico a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025;

- il provvedimento n. 4136 del 01.04.2025 trasmesso in data 04.04.2025 con il quale il Dirigente Scolastico della scuola di prima nomina IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana"

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

Corigliano- Rossano, proponeva la rettifica di punteggio dei titoli di servizio della ricorrente per le classi di concorso ADSS e A046, in quanto lo stesso non risulta valutabile";

> ***rideterminava*** il punteggio della Prof.ssa Iannuzzi, da **103,00 a 91,00 per la classe di concorso ADSS** e da **88,00 a 76,00 per la classe di concorso A046**, ritenendo il titolo di servizio conseguito presso l'ITE "Salvemini" non di insegnamento ma di progettazione didattica;

contestualmente – sempre con il suddetto provvedimento, "*CONSIDERATO che la rettifica comporta decurtazione di punteggio tale per cui la docente non risulta essere più in posizione utile per la nomina su cdc ADSS*",

> ***revocava***, relativamente alla classe di concorso ADSS e con effetto immediato, gli incarichi conferiti rispettivamente con decreto prot. n. 14923 del 18.09.2024 e con decreto prot. n. 15857 del 26.09.2024 presso l'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" e l'IIS L. PALMA ITI ITG GREEN FALCONE BORS.

Detto decreto di revoca veniva notificato a mani della Prof.ssa Iannuzzi in data 10.04.2025 dal Dirigente scolastico dell'IIS "E. Majorana" di Rossano, e in data 11.04.2025 dal Dirigente scolastico dell'IIS "L. Palma – ITI ITG Green Falcone Borsellino"; di conseguenza, entrambi i Dirigenti scolastici disponevano, in conformità al suddetto provvedimento, la risoluzione dei rispettivi contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati con la ricorrente.

- Quest'ultima, in data 23.04.2025, alla luce delle numerose decurtazioni di punteggio apportate anche nella classe di concorso ADSS a danno dei docenti in possesso del titolo di servizio acquisito presso l'ITE "Salvemini", trasmetteva all'Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza, mediante comunicazione PEC recante ad oggetto "*Richiesta chiarimenti urgenti – Revoca incarico da Gps cdc ADSS*" (**all.to 10**), istanza volta a ottenere puntuali chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità adottati dall'Amministrazione per disporre la revoca degli incarichi precedentemente conferitile, segnalando la mancanza di nuove graduatorie (appunto mai pubblicate) recanti le posizioni aggiornate dei candidati a seguito della rideterminazione dei loro punteggi originari, in spregio alla trasparenza dell'azione amministrativa;

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

- con nota prot. n. 5961 del 24.04.2025 (all.to 11), l'Ufficio resistente dichiarava che, nei casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso, non sarebbe sussistito alcun obbligo di rideterminazione e ripubblicazione delle graduatorie; nondimeno, in evidente contraddizione con tale affermazione, ammetteva contestualmente l'impossibilità tecnica di procedere alla ripubblicazione delle stesse, giustificandola con l'intervenuta chiusura del sistema informatico al momento della proposta di rettifica del punteggio formulata dalla scuola di prima nomina. A ulteriore giustificazione della disposta revoca dell'incarico annuale, l'Amministrazione rappresentava inoltre che, a seguito della rideterminazione del punteggio da 103,00 a 91 punti, la ricorrente sarebbe risultata collocata, per la medesima classe di concorso ADSS, in posizione inferiore rispetto all'ultimo candidato rientrato nei turni di nomina, in possesso di 92 punti come desumibile dai bollettini di nomina relativi all'anno scolastico 2024/2025 e che quindi l'istante non avrebbe avuto titolo a ottenere gli incarichi originariamente attribuitile.

- La Prof.ssa Iannuzzi, alla luce del riscontro ricevuto, caratterizzato da evidenti contraddizioni e comunque evasivo, tanto da non poter essere considerato un reale chiarimento, e tenuto pure conto che il suddetto criterio di revoca risulta palesemente arbitrario e per nulla conforme ai requisiti propri del sistema informatizzato di nomina basato su algoritmo, previsto dalla normativa vigente, diffidava formalmente con pec del 28.04.2025 (all.to 12) l'Ufficio V- Ambito Territoriale di Cosenza a riesaminare la propria posizione e a procedere all'annullamento del DECRETO RETTIFICA PUNTEGGIO E CONTESTUALE REVOCA INCARICHI prot. n. 5195 del 08.04.2025, con conseguente ripristino del punteggio precedentemente attribuito e dei rapporti di lavoro ingiustamente risolti.

- In riscontro alla diffida inoltrata dalla ricorrente, l'Ufficio, con nota prot. n. 6266 del 05.05.2025 (all.13), fornendo una risposta palesemente contraddittoria e tutt'altro che verosimile, asseriva che se il sistema informatizzato di nomina basato su algoritmo fosse stato riavviato a seguito delle intervenute rettifiche di punteggio, la posizione della Prof.ssa Iannuzzi non sarebbe stata elaborata considerato che il suddetto non avrebbe preso in considerazione candidati con punteggio inferiore a 92. Tale affermazione -

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

rectius supposizione, trattandosi di previsione azzardata! - destituita da ogni fondamento, ancor più laddove formulata in termini meramente ipotetici, dato il suo tenore e l'utilizzo del condizionale ("*Nel caso in questione, l'algoritmo non sarebbe arrivato ad elaborare la sua posizione*"), attesa la mancata ripartenza dell'algoritmo per nuovi bollettini di nomina, evidenzia la logica errata, l'incoerenza e l'approssimazione dell'agire amministrativo, basato nel caso di specie su mere congetture anziché su dati oggettivi e tecnicamente riscontrabili.

Insomma, una risposta di comodo in funzione di una qualche giustificazione al proprio agire!

Ciò nonostante, l'Amministrazione reiterava la pretesa correttezza dell'operato, escludendo qualsivoglia possibilità di riesame o rettifica dei provvedimenti adottati, così aggirando le effettive criticità rappresentate dalla ricorrente e determinando un ulteriore pregiudizio alla certezza del diritto e alla tutela delle posizioni soggettive coinvolte.

E' di palmare evidenza che il criterio adottato e la posizione assunta dall'Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza risultano viziati da contraddizione logica e da un difetto di coerenza argomentativa, nella misura in cui, pur escludendo formalmente la necessità della rideterminazione e ripubblicazione delle graduatorie, ammette contestualmente che la mancanza di quest'ultime è dipesa esclusivamente da un impedimento di natura tecnica. Tale affermazione, lungi dall'escluderne l'esigenza, ne conferma implicitamente la necessità e l'inevitabilità, quale strumento indispensabile per assicurare i principi di trasparenza amministrativa, correttezza procedurale e parità di trattamento tra i candidati; ed infatti, il ritardo che ha contrassegnato il procedimento amministrativo, non certamente attribuibile ad altri soggetti, non ha posto l'Ufficio, <u>a differenza di quanto avvenuto in altre province e per come si dirà in appresso</u>, nella condizione di pervenire ad una rettifica dei punteggi degli aspiranti coinvolti, che fosse ***tempestiva*** rispetto alla chiusura del sistema informatizzato di nomina fissata per il 31.12.2024 e che, pertanto, consentisse ai predetti di essere rinominati in base alle nuove posizioni per come rideterminate a seguito di rettifica dei loro punteggi iniziali.

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

E che sia mancata del tutto la tempestività richiesta dall'O.M. 88/2024 è dato oggettivo e incontrovertibile se si consideri che proprio l'Ufficio V - Ambito territoriale di Cosenza ha ammesso che, già nelle verifiche effettuate nei mesi estivi dell'anno 2024, quindi immediatamente prima della pubblicazione delle graduatorie, erano emerse forti criticità e segnalazioni in merito al medesimo titolo di servizio dichiarato.

Alla luce delle superiori premesse, si rende necessario adire l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare, in via d'urgenza, le ragioni della ricorrente, prospettandosi le medesime fondate sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*.

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

Giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

In via pregiudiziale, in relazione alla controversia in esame, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, atteso che si verte sul diritto soggettivo della ricorrente al riconoscimento del punteggio già riconosciuto all'interno delle GPS per il biennio 2024/2026 relativamente ai titoli di servizio afferenti le classi di concorso ADSS-A046.

Sul punto si richiama l'ordinanza delle SS.UU. n. 16756 del 23.7.2014, la quale ha statuito che *"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili"*.

Pertanto, la controversia in cui si contesti, come nel caso di specie, l'atto di rettifica del punteggio, non coinvolgendo la legittimità di un provvedimento

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

amministrativo che regolamenta la formazione delle GPS, o la legittimità di altri atti di macro organizzazione e non coinvolgendo dunque la spendita di un potere discrezionale, bensì un giudizio tecnico di corrispondenza della situazione di fatto al criterio previsto, che ha natura vincolata, e - nel caso delle GPS - riconducibile ad un atto di gestione della graduatoria stessa, assunto dall'Amministrazione in qualità di datore di lavoro, che incide sulla posizione soggettiva del singolo - ricade nella giurisdizione del G.O (Tar Roma , sez. III, n. 11643 del 07/06/2024; Cass. Sez. Unite ordinanza 25.2.2019 n. 5454; Cass. n. 25836/2016).

Da tutto quanto sin qui dedotto, discende il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

NEL MERITO

Sul fumus boni iuris

Alla luce del *fumus boni iuris* risultante dalle considerazioni che seguono e del *periculum in mora* di cui immediatamente si dirà, si chiede che Codesto On.le Tribunale adito voglia disporre la sospensiva dei provvedimenti amministrativi impugnati con cui all'odierna ricorrente è stato rettificato il punteggio in graduatoria e revocati gli incarichi di supplenza.

Il *fumus boni iuris* sussiste in considerazione dell'erroneità e illegittimità della rettifica del punteggio della ricorrente da parte delle Amministrazioni resistenti e della revoca degli incarichi che le erano stati assegnati a giusta ragione.

- A) Sull'illegittimità della decurtazione del punteggio e della revoca della nomina ricevuta.

La medesima ha subito un'illegittima decurtazione del punteggio riconosciutole e *ab origine* convalidatole dalle scuole polo all'interno delle GPS per il biennio 2024/2026, in relazione anche ai titoli di servizio afferenti la classe di concorso ADSS; tanto è avvenuto all'esito di un agire intempestivo e irrituale, in palese violazione delle norme e della procedura che, viceversa, regolano il conferimento degli incarichi di supplenza di cui all'O.M. 88/2024 e in difetto dei necessari presupposti per procedere alla rettifica della

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

sua posizione, con conseguenziale risoluzione del rapporto di lavoro a circa 7 mesi dalla nomina e a soli 2 mesi dalla fine dell'annualità.

Pare opportuno a riguardo richiamare brevemente il funzionamento del conferimento degli incarichi di supplenza, attualmente regolamentato dall'O.M. 88/2024.

Con cadenza biennale, gli aspiranti docenti aggiornano la loro posizione nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza producendo istanza informatizzata nella quale dichiarano i titoli in loro possesso, secondo le indicazioni delle Ordinanze Ministeriali di volta in volta emanate. In base ai punteggi ottenuti, vengono formate le GPS (graduatorie provinciali scolastiche) dalle quali gli Ambiti Territoriali attingono per assegnare incarichi di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche per "coprire" quei posti che risultano temporaneamente o definitivamente privi di titolare.

Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti, sulla scorta delle istanze presentate secondo le modalità telematiche prescritte, provvedono all'assegnazione degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche tramite una procedura automatizzata, che opera nel rispetto dell'ordine delle classi di concorso o delle tipologie di posto indicati nonché delle preferenze espresse in relazione alla posizione occupata in graduatoria. Nello specifico, **le individuazioni degli aspiranti sono effettuate in maniera completamente informatizzata, grazie ad un algoritmo che, di volta in volta, incrocia le sedi effettivamente disponibili con le preferenze espresse dai candidati,** ovvero:

-l'algoritmo inizia dal candidato con il punteggio più alto nella graduatoria GPS;

-per ogni candidato verifica le cattedre disponibili che corrispondono alle preferenze espresse nella domanda di inserimento;

- se trova una cattedra disponibile che rispetta le preferenze del candidato l'algoritmo gli assegna la supplenza;

- l'algoritmo continua a scorrere la graduatoria e a verificare le preferenze dei candidati successivi, assegnando le supplenze sempre ed esclusivamente in base alla disponibilità e alle preferenze espresse da ciascun aspirante;

- se un aspirante non ha indicato quelle possibili preferenze (sedi, tipologie di posto, ecc.) l'algoritmo lo considera implicitamente rinunciatario per quelle opzioni, ragion per cui

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

va avanti fino ad individuare e attribuire la nomina al candidato successivo che invece le abbia espresse, malgrado possegga un punteggio inferiore a coloro che lo precedono;

- una volta che l'algoritmo ha assegnato quella supplenza, non torna indietro per considerare i candidati che non hanno espresso quelle preferenze, appunto ritenuti rinunciatari.

All'atto della nomina intervengono, quindi, diverse variabili quali la tipologia delle disponibilità, le preferenze e le sedi espresse dai candidati, il numero di posti disponibili, il possesso di titoli di riserva e/o di precedenza. Tale procedura automatizzata, basata sull'impiego di un algoritmo per l'assegnazione delle supplenze da GPS, trova applicazione fino al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Conseguentemente, le supplenze relative ai posti disponibili entro tale termine sono conferite mediante detta procedura; per le disponibilità sopravvenute successivamente, trovano invece applicazione le disposizioni disciplinanti le supplenze temporanee, con chiamata da graduatorie di istituto da parte dei dirigenti scolastici.

Nel caso di specie, l'Ufficio V – Ambito territoriale di Cosenza, con decreto prot. n. 5195 dell'08.04.2025, ha revocato l'incarico conferito alla ricorrente a seguito di rettifica del punteggio rideterminato in 91 punti, dichiarando che *"la rettifica comporta una decurtazione di punteggio tale per cui la docente non risulta più in posizione utile per la nomina su cdc ADSS"* ovvero per l'assegnazione della supplenza medesima da GPS sulla classe di concorso ADSS.

Per come anticipato in premessa, previa richiesta di chiarimenti urgenti, l'Ufficio Scolastico, con *"Riscontro richiesta urgenti–Revoca incarico da Gps cdc ADSS"* prot. n 5961 del 24.04.2025, specificava il criterio arbitrariamente e autocraticamente adottato per stabilire chi avesse diritto a restare in servizio e chi, viceversa, dovesse subire la revoca dell'incarico; ed infatti, riguardo alla ricorrente, affermava che il suo punteggio aggiornato/rettificato (91) risultava inferiore rispetto a quello dell'ultimo aspirante nominato da GPS con 92 punti (nei bollettini di nomina per l'anno scolastico 2024/2025),

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

facendo così dipendere da tale circostanza, *sic et simpliciter* nonché *a posteriori,* il venir meno del suo diritto alla nomina ricevuta.

E' evidente e incontestabile che un siffatto criterio si pone in netto contrasto con il complesso sistema informatizzato di nomine, il cui funzionamento è stato sopra puntualmente descritto in tutti i suoi aspetti.

La rettifica del punteggio relativa al titolo di servizio acquisito presso l'ITE "Salvemini" ha interessato un elevato numero di aspiranti presenti in graduatoria, che ovviamente occuperebbero nuove posizioni in una graduatoria regolarmente rideterminata e tale da condurre, tramite algoritmo, a esiti non prevedibili di nomina, attese le numerose variabili contemplate dal sistema; pertanto, affermare con certezza che la ricorrente, con i suoi 91 punti, non sarebbe rientrata nei turni di nomina è un assunto di comodo e privo di fondamento, proprio alla luce del fatto che le assegnazioni dipendono delle preferenze espresse dagli aspiranti in relazione alle disponibilità di volta in volta generate del sistema, il quale infatti non opera un semplice scorrimento lineare delle graduatorie ed il cui risultato non è riproducibile *ex post* sulla base di mere ipotesi.

La verità vera è che se i controlli da parte dell'Amministrazione fossero stati effettuati con tempestività per come richiesto dalla normativa di riferimento (O.M. 88/2024), il che equivale a dire durante il periodo di vigenza della procedura automatizzata che - si ribadisce - è rimasta funzionante fino al 31 dicembre 2024, anziché procedere alle verifiche e conseguenti rettifiche nei mesi marzo-aprile 2025, ovvero quasi alla conclusione dell'anno scolastico, la ricorrente, sulla base del punteggio rideterminato, avrebbe potuto essere utilmente ricollocata nella nuova graduatoria con la possibilità di ottenere ulteriore incarico, conformemente ai principi di trasparenza, correttezza e parità di trattamento. Tale modalità procedurale risulta, invece, essere quella correttamente seguita dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto come si evince da numerosi decreti di rettifica del punteggio emessi dal medesimo Ufficio (a titolo esemplificativo all.to 14).

Quest'ultimo, già ad ottobre 2024 effettuava le operazioni di rettifica punteggio e revoca incarico a seguito delle verifiche di cui all'art. 8 co. 7 OM. 88/2024 da parte dei Dirigenti

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

Scolastici, così inserendo nuovamente in graduatoria gli aspiranti medesimi con le posizioni rideterminate e, dunque, utili ai fini del conferimento di nuovi incarichi nei successivi turni di nomina fino al 31.12.2024, periodo di vigenza del sistema informatizzato. Ciò che ha consentito la parità di trattamento e la regolarità della procedura, alla luce della correttezza, attualità e affidabilità dello strumento utilizzato nel pieno rispetto dei diritti soggettivi dei singoli.

L'impiego del punteggio di 92 come soglia rigida e retroattiva per giustificare l'esclusione della ricorrente si rivela, dunque, privo di validità oggettiva in quanto ignora le logiche di funzionamento del sistema informatizzato e altera *ex post* la regolarità delle nomine, tenuto pure conto dell'ulteriore circostanza che sul sito dell'Ufficio V – Ambito territoriale di Cosenza non figurano i decreti di rettifica e di revoca emessi nei confronti dei numerosi aspiranti coinvolti, con conseguente inattendibilità e incoerenza dei dati ufficialmente (non) disponibili.

Anche il decreto "*Rettifiche Gps – Rivalutazione punteggio titoli di servizio*" del 18.03.2025, pubblicato sul sito istituzionale (all.to 15), si presenta incompleto poiché non riporta numerosi nominativi di docenti – tra cui quello della ricorrente – in possesso del titolo di servizio ITE "Salvemini", che hanno effettivamente subito una rettifica del punteggio.

- B) Sulla tempestività e sull'esito dei controlli effettuati sulla posizione della ricorrente; violazione del principio del legittimo affidamento.

Le Amministrazioni resistenti, nel procedere alla rettifica del punteggio relativo al titolo di servizio indicao dalla ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS, risolvendo i contratti a tempo determinato stipulati, a far data dal 19.09.2024 con l'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" e dal 27.09.2024 con l'IIS "L. Palma ITI ITG Green Falcone-Borsellino", dopo sette mesi dall'instaurarsi di tali rapporti, hanno violato le norme che disciplinano il conferimento di incarichi previsti dall'O.M. 88/2024.

Ed invero, come già rilevato, l'art. 3 co. 3 della predetta ordinanza statuisce che "*ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di I e II fascia che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati*

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

dall'aspirante sono valutati, se posseduti e conseguiti, entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui siano inseriti con riserva".

In questa prima fase, il sistema elabora automaticamente le dichiarazioni degli aspiranti assegnando ad ogni titolo inserito nell'istanza il corrispondente punteggio previsto dalle tabelle ministeriali. A seguito di questa prima fase, "*Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*" (art. 8 co. 5); qualora si dovessero riscontrare difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici Scolastici territorialmente competenti procederanno alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria qualora la difformità riguardi il titolo di accesso (art.8 co. 6) e all'esito viene pubblicata la graduatoria definitiva.

Un secondo controllo viene effettuato, ex art. 8, co. 7 e 8 dell'O.M. 88/2024, dall'istituzione scolastica, ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, la quale, compie, *tempestivamente*, i controlli sulle dichiarazioni presentate e, all'esito, il punteggio viene convalidato, ovvero, in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente le opportune determinazioni, ai fini delle esclusioni dalla graduatoria o ai fini della rideterminazione dei punteggi.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente, veniva collocata nella graduatoria definitiva, pubblicata con provvedimento n. 13947 del 05.09.2024 per il biennio 2024/2026, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della predetta ordinanza e dei titoli di accesso, culturali e di servizio dichiarati.

A nulla rileva il richiamo operato dall'Amministrazione resistente al Decreto Dipartimentale n. 858 del 2020 nel decreto di revoca prot. n. 5195 del 08.04.2025, secondo cui gli aspiranti sono inseriti con riserva di accertamento del possesso del requisito di ammissione, potendo quest'ultima disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di tale requisito, in qualsiasi momento durante la vigenza

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

delle graduatorie, posto che la norma fa riferimento ai requisiti di cui all'art. 6 dell'O.M. 88/2024 e non già ai titoli valutabili di cui al successivo art. 8, i quali devono essere valutati " *entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione"* (art. 3), o avvalendosi di scuole polo, comunque prima della data di pubblicazione della graduatoria definitiva e nella fase precedente al successivo controllo che deve essere effettuato dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro.

Dunque, appare evidente che in base all'art. 8 co. 4 e ss. è previsto che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati nelle domande sia "*proposto dal sistema informatico*", mentre siano poi gli Uffici scolastici provinciali (USP) a procedere "*alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*" (co. 5). Con l'effetto che (art. 8 co. 6) nel caso in cui venga ravvisata una difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Per quanto non sia detto espressamente nell'Ordinanza appare logico che l'approvazione della **graduatoria definitiva**, attesa la natura di mera "proposta" dei punteggi da parte del sistema informatico, avvenga a seguito di siffatta valutazione da parte degli USP.

Solo dopo tali fasi, sulla base di quanto previsto nella richiamata Ordinanza, interviene un'ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello), svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e destinatari di una proposta contrattuale da parte di un Istituto scolastico. Recita infatti il richiamato art. 8 ai successivi commi 7, 8 e 9 che "*L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2,*

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000". Tale ulteriore controllo comporta quale effetto la validazione definitiva dei titoli (co. 8, secondo periodo) e la possibilità per i titolari di utilizzarli per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020".

Dunque si tratta di due momenti nettamente distinti, per cui deve confermarsi quanto già ritenuto dal Collegio in sede cautelare nella Sentenza del 23.04.2021 n. 04755/2021 del Tribunale di Milano, ossia che "***le operazioni di valutazione e attribuzione del punteggio ai fini della collocazione degli aspiranti nelle relative graduatorie costituiscono una fase che, anche solo logicamente, deve precedere l'immissione stessa in graduatoria e non possono ritenersi demandate ad una fase successiva, qual è quella del controllo di cui all'art. 8, commi 7 e 8 della O.M. da effettuarsi in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro da parte degli istituti scolastici interessati***".

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che la rettifica del punteggio della ricorrente sia avvenuta in data 01.04.2025 (prot. n. 4136), su reiterati solleciti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente (comunicazioni dell'Ufficio Reclutamento ATP di Cosenza prot. n. 3114 e n. 3166 di marzo 2025), <u>dopo 7 mesi dalla stipula del contratto di lavoro con l'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana:</u>

- <u>dopo che i titoli di servizio erano stati riconosciuti alla ricorrente ai fini dell'inserimento della graduatoria, tanto che veniva individuata per due incarichi di supplenza;</u>
- <u>dopo i controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalle scuole polo, che convalidavano il punteggio relativo al titolo di servizio;</u>
- <u>quando ormai le graduatorie erano definitive ed erano già stati conclusi molti dei contratti di assunzione con il personale docente per l'anno scolastico in corso.</u>

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

Il requisito normativo della tempestività è, quindi, nel caso di specie senz'altro violato!

Pur essendo pacifico che la ricorrente non ha reso dichiarazioni mendaci e che il titolo di servizio indicato nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è stato già oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente e delle scuole polo, risulta evidente una violazione delle procedure previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024. Infatti la rettifica veniva sollecitata e, di conseguenza, adottata sulla base degli stessi titoli che precedentemente erano stati validati ai sensi dell'art. 15 comma 3 dell'O. M. 88/2024, senza che l'Ufficio Scolastico territorialmente competente abbia provato la sussistenza di motivi sopraggiunti alle effettuate verifiche e relative validazioni, idonei a giustificare un siffatto provvedimento che, quindi, si pone in evidente e illogica contraddizione con il precedente operato.

L'intempestività delle operazioni di verifica e controllo che, infatti, l'Ufficio V – Ambito territoriale di Cosenza dichiara essere iniziati già nei mesi estivi dell'anno 2024, ha causato - si ribadisce - un grave pregiudizio alla ricorrente la quale non può e non deve subire le conseguenze dell'agire dell'Amministrazione resistente, la cui colpa risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che della normativa vigente in materia. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda di inserimento in graduatoria (giugno 2024), il conferimento del primo contratto (19.09.2024) a verifiche in corso e l'emissione del decreto di rettifica e revoca degli incarichi (08.04.2025), è il chiaro segno di quanto si va sostenendo a giusta ragione.

Tale condotta costituisce, altresì, violazione **del principio del legittimo affidamento** la cui tutela si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che la Pubblica Amministrazione ha ingenerato serie aspettative fondate su atti e dichiarazioni dalla stessa resi, posto che questa è tenuta a rispettare le attese di chi ha confidato nella legittimità, attendibilità e correttezza della sue azione, anche in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., a garanzia della certezza del diritto e stabilità delle situazioni giuridiche.

In particolare, la suddetta è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di diritti e aspettative tutelate, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, garantiti dal nostro ordinamento costituzionale.

Nel caso concreto, la revoca degli incarichi costituisce **un provvedimento sproporzionato e lesivo del diritto al legittimo affidamento**, consolidatosi dopo mesi di servizio continuativo e regolare, ovvero quasi alla chiusura dell'anno scolastico. La ricorrente accettando l'incarico, sulla base di un atto ufficiale e valido dell'amministrazione, preceduto da una prima verifica, ha prestato servizio con continuità e responsabilità per ben sette mesi, costruendo un rapporto didattico stabile trattandosi inoltre di incarico su posto di sostegno; **la revoca si palesa lesiva quindi non solo dei diritti della scrivente docente ma anche e soprattutto di quelli dello studente con disabilità che, ai sensi della normativa scolastica vigente, ha diritto alla continuità educativa.**

- C) Violazione dell'art. 21 nonies L. 241/90.

Del resto, nella denegata ipotesi, non rinvenibile nel caso di specie, in cui si riscontri un errore nel calcolo del punteggio in graduatoria, il potere dell'Amministrazione avrebbe dovuto seguire i criteri di cui all'art. 21 *nonies* L. 241/1990, laddove si stabilisce il potere dell'Amministrazione di annullare d'ufficio il proprio provvedimento illegittimo:

- sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
- entro un termine ragionevole;
- tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

In questi casi sarebbe stato pertanto necessaria una ponderazione dell'interesse pubblico all'annullamento del provvedimento tenendo conto:

- della gravità dell'errore, ovvero della misura del punteggio da rettificare;

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

- del fattore tempo, ovvero del momento in cui emerge l'errore che ha determinato l'attribuzione della supplenza;

- del diritto all'istruzione degli studenti, ovvero del loro interesse alla continuità didattica.

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha proceduto illegittimamente alla rettifica del punteggio della parte ricorrente anche in violazione di tale norma di legge.

- D) Violazione di clausola contrattuale e del C.C.N.L.

Nel contesto scolastico, il principio di imparzialità e quello di pari opportunità per gli aspiranti docenti sono garantiti da un sistema basato sulla formazione di graduatorie, fondate sul possesso di specifici requisiti soggettivi, previamente individuati dalla normativa di riferimento; di conseguenza, l'Amministrazione non dispone di un potere discrezionale nella scelta dei candidati, essendo vincolata all'osservanza di criteri oggettivi e predeterminati.

L'iter procedimentale che porta alla stipula dei contratti di lavoro con il personale scolastico è dunque distinto in una fase pubblicistica che attiene alla formazione delle graduatorie, alla loro efficacia e all'atto di individuazione dell'avente diritto ed una fase privatistica che ha per oggetto la proposta contrattuale e la stipulazione del contratto vero e proprio. Orbene, nel caso di specie, nei due contratti individuali sottoscritti dalla ricorrente (all.to 16 e all.to 17), a pag. 2 sono stabilite le cause di risoluzione dei rapporti di lavoro; le medesime sono descritte in modo del tutto coincidente e richiamano le disposizioni contenute nell'art. 39 del C.C.N.L.

Ciò posto, è doveroso considerare due aspetti fondamentali che, chiaramente, escludono la legittimità della risoluzione in questione:

1) la fattispecie in esame non rientra in nessuna delle suddette ipotesi di revoca incarico;

2) la statuizione, specifica e perentoria, comune ai due negozi giuridici, per cui "*il presente contratto è risolto qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie*", richiede una precisa condizione - cui subordina la risoluzione - che nel caso di specie non si è verificata.

Ed infatti, il provvedimento di revoca degli incarichi, adottato in assenza di rideterminazione e, dunque, approvazione di nuove graduatorie per l'individuazione del

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

nuovo avente titolo, costituisce un'evidente e grave violazione di entrambi i contratti individuali che, in relazione ai rispettivi rapporti di lavoro, fanno stato fra le parti.

I provvedimenti impugnati si pongono chiaramente in contrasto con il basilare principio giuridico "*pacta servanda sunt*" e con la natura privatistica del rapporto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego scolastico, come definita dall'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, oltre che ovviamente con l'art. 39 del C.C.N.L. scuola e la normativa vigente in materia (O.M. 88/2024, circolare ministeriale n. 115135/2024), la quale non contempla affatto la revoca retroattiva degli incarichi. La predetta è fondata esclusivamente su una rettifica di punteggio intervenuta a distanza di mesi dall'inizio del servizio e risulta ben lungi dal concretare una delle ipotesi risolutive previste dal contratto individuale o dal contratto collettivo nazionale.

Per tali ragioni, si palesa ingiusta e lesiva dei diritti soggettivi della docente istante, pure tenuto conto del fatto che, così agendo, l'Amministrazione ha violato il principio di correttezza contrattuale.

- *E) Sulla validità del titolo di servizio acquisito presso l'ITE "Salvemini".*

La rettifica del punteggio dei titoli di servizio afferenti la classe di concorso ADSS e A046 operata dalle Amministrazioni resistenti appare illegittima anche sotto altro profilo.

In particolare, si configura una lesione del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio pregresso pari a 88 per la classe di concorso A046 e pari a 103 per la classe di concorso ADSS nell'ambito della graduatoria provinciale di supplenza per la provincia di Cosenza, relativa ai posti comuni e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per il biennio 2024/2026.

Ebbene, la ricorrente nella domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per incarichi di supplenza, dichiarava di avere prestato nell'anno 2023/24, dal 24.11.2023 al 21.05.2024 (per n. 180 giorni) il seguente servizio ADSS- Sostegno Scuola Secondaria di II grado presso Istituto Tecnico Commerciale Salvemini AFM (cod. Mecc. CSTD71500B) Cosenza, via Giovanni e Francesca Falcone, 182;

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

Cruciale ai fini della risoluzione della controversia è l'interpretazione dell'art. 15 comma 3 dell'O.M. n. 88/2024 e delle precedenti ordinanze ministeriali in materia di GPS, con specifico riferimento alla **valutabilità di titoli conseguiti presso scuole paritarie.**

In primo luogo, occorre richiamare il testo dell'art. 15 comma 3 dell'O.M. n. 88/2024: "*I* ***servizi prestati con contratti atipici****, non da lavoro dipendente,* ***stipulati nelle scuole paritarie*** *o nei centri di formazione professionale* ***su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno,*** *sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente*".

A ben vedere, l'operato delle Amministrazioni resistenti si fonda su un'interpretazione erronea della norma, nella parte in cui si riferisce ai servizi prestati con contratti atipici su insegnamenti curricolari. Infatti, la norma menziona i "servizi" e non i "servizi di insegnamento" a differenza dei commi 2, 4 e 5 della medesima ordinanza. Tali riferimenti letterali meritano di essere valorizzati ai fini interpretativi giacché indicativi di una differenza di natura sostanziale. Infatti, non potrebbe darsi altra interpretazione ai *"servizi"* citati dal comma 3; diversamente non si comprende quali potrebbero essere tali "servizi". E' il tenore della norma che suggerisce, alla luce del suo riferimento ai "*contratti atipici non da lavoro dipendente*", per ciò stesso richiamati, la voluta genericità del significato del termine che, di fatto, non è accompagnato da alcuna esplicitazione proprio per includere tutti i servizi di natura strettamente didattica. Ciò sul presupposto che, a partire dell'O.M. 2020, è stato eliminato, nelle Tabelle di valutazione titoli allegate alle ordinanze stesse, il riferimento agli "altri servizi".

Ulteriore dato rilevante in punto di fatto, è che la norma si riferisce espressamente ai contratti atipici, categoria nella quale va certamente ricompreso il contratto di lavoro a progetto.

Non può sfuggire all'attenzione dell'odierno Giudicante quanto espressamente dichiarato dall'ITE "Salvemini" di Cosenza in merito al servizio prestato dalla stessa presso la suddetta scuola. Con apposita nota (**all.to 18**), la scuola ha argomentato innanzitutto sul tipo di contratto stipulato con la docente, specificando che *"il servizio prestato dal docente è stato*

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

svolto in regime di contratto a progetto e non con rapporto di lavoro subordinato". Di seguito, ha chiarito che la docente, operando *in sinergia* con il team educativo della scuola ha svolto, nell'ambito del progetto, attività di insegnamento sulla classe di concorso ADSS (PTOF a.s. 2023/2024), elaborando e realizzando un'Unità Didattica di Apprendimento (UdA) strettamente collegata agli obiettivi e alle finalità del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed effettuando un'esperienza diretta in classe ai sensi degli articoli 10 e ss. del CCNL di lavoro.

E' evidente come dalla nota prodotta risulti pienamente confermata la validità del titolo acquisito dalla docente per l'attività didattica prestata presso la scuola Salvemini con contratto atipico da lavoro non dipendente.

Invero, a questo punto, sembra che l'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria - Ufficio V- Ambito territoriale di Cosenza - abbia sollecitato e/o richiesto la rideterminazione del punteggio, decurtato dei punti afferenti il citato titolo di servizio e revocato gli incarichi, sull'erroneo presupposto che la ricorrente avesse dichiarato non già un servizio di insegnamento ma un servizio relativo all'elaborazione di un'unità didattica di apprendimento.

Inoltre, così come documentalmente provato e non avendo la docente reso dichiarazioni mendaci - tant'è che tale circostanza non è stata contestata proprio perché la medesimo ha correttamente dichiarato il servizio effettivamente prestato su posto di sostegno e per tutto il periodo indicato nella certificazione prodotta (all.to 19) -, non si comprendono le ragioni poste a fondamento della rettifica voluta dall'ATP di Cosenza dopo ben due verifiche già effettuate dall'amministrazione in ossequio all'O.M. 88/2024, atteso che il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di un progetto integrato, nel caso di specie, da esperienza diretta in classe (all.to 20), che concreta un'ipotesi di contratto atipico su classe di concorso ADSS, espressamente prevista dall'art. 15 comma 3 della suindicata O. M., ai fini del riconoscimento del punteggio.

Nè va taciuto il principio secondo cui "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*" in virtù del quale deve ritenersi che se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di limitare, *sic et*

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

simpliciter, la previsione al solo servizio di insegnamento, ovvero al solo rapporto di lavoro dipendente, lo avrebbe chiaramente esplicitato.

Ma v'è di più. La rettifica del punteggio dei titoli di servizio operata dalle amministrazioni resistenti appare illegittima anche laddove si consideri **che i rapporti di collaborazione resi nelle scuole paritarie** possono validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio ai sensi del citato art. 15 comma 3 dell'O.M. n. 88/2024.

Ciò risulta ulteriormente corroborato, in via giurisprudenziale, dalla sentenza n. 2170/2019 del Tribunale di Milano che, con riferimento al servizio, ha sottolineato che "***ciò che conta, infatti, è che in forza di un determinato rapporto, si sia maturata una conseguente esperienza, che anche ove prestata presso scuole paritarie, consente di riconoscere un determinato punteggio in graduatoria***".

Giova rammentare che il legislatore ha inteso riconoscere ai servizi svolti nelle scuole paritarie lo stesso valore di quello che ha luogo nelle scuole pubbliche, non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio erogato dall'istituzione scolastica paritaria.

Il servizio svolto nelle scuole private paritarie dopo la legge n.62/2000 è valutabile con punteggio pieno, analogamente a quanto avviene per i servizi prestati nelle scuole statali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di supplenza e nelle graduatorie di istituto derivanti dalle prime. Infatti, tale legge ha stabilito che le scuole paritarie fanno parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale, come risulta dall'art.1 comma 1 il quale statuisce che *"il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"*.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto, le motivazioni addotte dalle amministrazioni resistenti relativamente alla decurtazione dei titoli di servizio afferenti la classe di concorso ADSS non appaiono pertanto condivisibili, ove si consideri che:

- La ricorrente ha dichiarato il titolo di servizio prestato con contratto atipico su classe di concorso ADSS relativamente all'anno 2023/24, così come documentato dal certificato di servizio;

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

- Le dichiarazioni rese, ritenute incontestabilmente non mendaci, corrispondono a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 dell'O.M. 88/2024, atteso che la norma fa riferimento non già all'ipotesi di "insegnamento" ma a quella di un "***servizio***" prestato, anche ***mediante contratto atipico***, intendendosi con tale termine, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso in materia, tutte le prestazioni di lavoro comunque svolte in favore delle istituzioni scolastiche, aventi appunto natura strettamente didattica;
- la ricorrente ha documentato la durata del servizio prestato su classe di concorso ADSS sia in ordine al dato temporale che alle ore rese;
- Le amministrazioni resistenti, nello specifico l'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, con le sue note del 14.03.20205 e del 15.03.2025, non hanno fornito sufficienti e valide motivazione a supporto dell'operata rettifica del punteggio afferente il titolo di servizio *de quo*, risultando le stesse confutate dal dato normativo, ovvero che il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa, integrato, nel caso di specie, da esperienza diretta in classe, quindi un'ipotesi di contratto atipico, su classe di concorso ADSS, espressamente prevista dall'art. 15 comma 3 della suindicata O. M., ai fini del riconoscimento del punteggio.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, emerge inequivocabilmente che l'attività contestata all'odierna ricorrente attribuisce titolo per l'ottenimento del punteggio ai fini della GPS.

*** *** ***

<u>Sul periculum in mora</u>

Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni su espresse nei precedenti motivi, la domanda della ricorrente merita accoglimento anche in ragione della sussistenza del *periculum in mora*. La revoca dell'incarico ha determinato per la ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, con ripercussioni di natura economica, professionale e morale, ulteriormente aggravate dal fatto che l'incarico era su posto di sostegno, la cui interruzione compromette anche il diritto alla continuità educativa dello studente con disabilità, diritto espressamente tutelato dalla normativa scolastica vigente. In tale contesto, il requisito del *periculum in mora* risulta pienamente integrato, poiché la

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

ricorrente, a causa della decurtazione del punteggio - conseguente al mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'ITE "Salvemini", inizialmente validato e poi successivamente rettificato dalle Amministrazioni resistenti - ha subito la risoluzione dei contratti a tempo determinato stipulati con l'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" e con l'IIS "L. Palma ITI ITG Green Falcone-Borsellino", riportando danni tuttora attuali e significativi sia sul piano lavorativo che personale.

Invero, l'utile collocazione in graduatoria è indispensabile per ricevere le convocazioni dirette all'assegnazione delle supplenze previste in occasione dell'anno scolastico 2025/2026. È infatti evidente, che per il conferimento di incarichi successivi la ricorrente si vedrà attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello che gli spetterebbe di diritto, con conseguente illegittima collocazione *in peius* nella graduatoria provinciale.

I prescritti caratteri di imminenza e irreparabilità del pregiudizio sono soddisfatti dalla inevitabile tardività di una decisione di merito che giungerebbe, laddove si consideri la prevedibile durata del giudizio ordinario, inevitabilmente oltre il termine di avvio dell'anno scolastico (settembre 2025), sicché resterebbe vanificato in via definitiva il diritto, azionato dalla ricorrente di collocarsi in graduatoria in posizione utile per ottenere incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico, con conseguenti effetti lesivi che ricadrebbero non solo su interessi meramente patrimoniali ma anche sul computo degli anni di servizio.

Inoltre, non può non rammentarsi come le graduatorie in parola siano soggette ad aggiornamento ogni biennio, sicché il pregiudizio si protrae inevitabilmente nel tempo fino al successivo aggiornamento previsto dopo il 2026.

E' altresì evidente che, per il conferimento di incarichi successivi la ricorrente si vedrà attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello che le spetterebbe di diritto, venendo scavalcata in graduatoria addirittura da colleghi in possesso di un punteggio, in realtà, inferiore al suo.

Infatti, se già un punto in meno in graduatoria risulta determinante in tal senso, la decurtazione di ben 12 punti comporta un gravissimo danno, concreto e immediato, alla posizione lavorativa e alle prospettive professionali della medesima, la quale rischierebbe

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

seriamente di non ricevere più alcun nomina e vedere definitivamente frustrati le sue chances lavorative.

Del resto, un rimedio prettamente risarcitorio sarebbe inidoneo alla riparazione della lesione alla sfera professionale che si andrebbe a produrre nelle more del giudizio.

Quanto detto risulta corroborato da una oltremodo consolidata giurisprudenza secondo cui *"deve osservarsi che il concetto di irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. impone sempre al giudice l'accertamento, in concreto, del pericolo che la futura decisione di merito risulti inutiliter data, e ciò in presenza di una situazione di fatto che appaia idonea a minacciare le posizioni soggettive anche non patrimoniali del ricorrente, considerate nel loro profilo oggettivo. Nel caso di specie, è ravvisabile, ad avviso del giudicante, il periculum in mora in considerazione del fatto che in conseguenza della mancato riconoscimento dei servizi svolti dalla ricorrente presso gli Istituti scolastici non statali l'istante si è vista riconoscere un minore punteggio con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e minori possibilità di ricevere le convocazioni per l'assegnazione di supplenze, situazione da tutelare immediatamente anche in ragione del danno patrimoniale e della lesione alla sfera professionale che si andrebbe a produrre nelle more del giudizio"* (Tribunale Teramo, sez. lavoro, n. 279/2023; Tribunale Trapani, sez. lavoro,16/10/2022).

Con riferimento al caso *de quo*, è evidente che, in ipotesi di mancato tempestivo ripristino del punteggio rettificato, la ricorrente potrà subire un irreparabile pregiudizio ai fini del conferimento dei prossimi incarichi e della progressione in carriera, con conseguente lesione imminente e irreparabile, anche con riferimento al bene della "professionalità".

A ciò si aggiungano i considerevoli effetti negativi prodotti dalla decurtazione del punteggio indirettamente sul piano delle <u>risorse finanziarie a disposizione del nucleo familiare della ricorrente, ingiustamente privato di un attuale e (possibile) futuro sostentamento economico</u>.

Sempre nella valutazione del *periculum in mora* nel caso del docente a cui vengono tolti dei punti a seguito di correzione dalla graduatoria GPS, vanno rimarcati ulteriori pregiudizi quali:

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

a) il danno patrimoniale immediato. Come evidenziato nella sentenza TAR Lazio n. 4755/2021, la non corretta attribuzione del punteggio può comportare un danno patrimoniale diretto, poiché il docente potrebbe essere costretto ad accettare incarichi di livello inferiore con conseguente minore retribuzione. A ciò si aggiunga anche che il docente a causa della decurtazione di punteggio potrebbe essere chiamato a svolgere incarichi in sedi più distanti rispetto a quelle cui avrebbe diritto, posto che il punteggio inferiore influisce sulla sede di destinazione;

b) il pregiudizio alle chance occupazionali. Sempre la stessa sentenza Tar Lazio n. 4755/2021 sottolinea come l'erronea attribuzione del punteggio e della relativa posizione in graduatoria impedisce al docente di lavorare nella posizione che gli spetterebbe, con conseguente perdita di opportunità lavorative immediate.

c) Effetto a cascata sulle successive graduatorie: come evidenziato dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza TAR Toscana n. 994/2022, la rettifica del punteggio ha effetti che si ripercuotono anche sulle successive graduatorie e procedure di reclutamento, creando un pregiudizio che si protrae nel tempo;

d) pregiudizio alla progressione di carriera. La riduzione del punteggio può influire negativamente sulla possibilità di accedere a determinate posizioni o incarichi, compromettendo le prospettive di sviluppo professionale del docente;

e) difficoltà di recupero ex post: come emerge dalla sentenza TAR Lazio n. 4755/2021, anche in caso di successivo riconoscimento delle ragioni del docente, il danno subito potrebbe non essere pienamente recuperabile, in quanto legato a specifiche opportunità temporalmente definite.

È importante notare che questi pregiudizi sono considerati rilevanti dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della valutazione del *periculum in mora*, in quanto:

-sono concreti e attuali;

-non sono facilmente riparabili *ex post*;

-incidono significativamente sulla posizione professionale e economica del docente;

-hanno effetti che si protraggono nel tempo.

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

La sussistenza di questi molteplici pregiudizi rafforza quindi la configurabilità del *periculum in mora*, giustificando la richiesta di tutela cautelare nelle more della decisione nel merito del ricorso avverso il provvedimento di correzione del punteggio e revoca degli incarichi.

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Iannuzzi Giovanna, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

Al Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, espletati gli incombenti di legge, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, ***in via cautelare***, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti, dichiarare sospesa l'efficacia degli atti amministrativi impugnati, ovvero 1) provvedimento n. 13947 del 05.09.2024 con il quale è stato effettuato il rinnovo della pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative alla provincia di Cosenza, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il biennio 2024/2026; 2) provvedimento di rettifica punteggio prot. n. 4136 dell'01.04.2025 dell'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" quale atto esecutivo con il quale è stata disposta la rettifica di punteggio e che, pertanto, modifica effettivamente la posizione in graduatoria; 3) comunicazioni Ufficio reclutamento ATP di Cosenza prot. 3114 del 14.03.2025 e prot. 3166 del 15.03.2025 con contenuto provvedimentale, pervenute alla scuola di prima nomina IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana", quali atti presupposti e vincolanti richiamati dal Dirigente Scolastico nel suo provvedimento di rettifica punteggio disposta, di conseguenza e in conformità, in data 01.04.2025 e comunicata/notificata all'istante in data 04.04.2025; 4) decreto rettifica punteggio e contestuale revoca incarichi prot. n. 5195 dell'08.04.2025 dell'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria - Ufficio V- Ambito territoriale di Cosenza comunicato/notificato all'istante in data 10.04.2025 dall'IIS Rossano

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

ITI-IPA-ITA "E. Majorana" e in data 11.04.2025 dall'IIS L. Pama Iti Itg Green Falcone Bors, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

per l'effetto,

1) ordinare alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di riconoscere il servizio prestato dalla ricorrente, con contratto atipico, su classe di concorso ADSS, presso la Scuola Secondaria di II grado Istituto Tecnico Commerciale Salvemini AFM (cod. Mecc. CSTD71500B) Cosenza, via Giovanni e Francesca Falcone, 182, relativamente all'a.s. 2023/24, riattribuendo il relativo punteggio relativamente alle classi di concorso ADSS-A046, per come dichiarato nella domanda nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, originariamente confermato come da domanda, con l'esatta ricollocazione ed il giusto punteggio nelle GPS in posizione n. 65 con punteggio 88 per la classe di concorso A046 e in posizione n. 242 con punteggio 103 per la classe di concorso ADSS;

2) quindi ordinare alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di ripristinare il contratto di lavoro a tempo determinato con l'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana", dalla data di risoluzione del rapporto, 10.04.2025, con corresponsione delle retribuzioni nelle more maturate e non versate; nonché, di ripristinare il contratto di lavoro a tempo determinato con l'IIS L. PALMA ITI ITG GREEN FALCONE BORS., dalla data di risoluzione del rapporto, 11.04.2025, con corresponsione delle retribuzioni nelle more maturate e non versate.

NEL MERITO, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto, in via definitiva, Voglia:

1) dichiarare illegittimi e, dunque, inefficaci e, comunque, disapplicare e/o annullare: **a)** il provvedimento n. 13947 del 05.09.2024 con il quale è stato effettuato il rinnovo della pubblicazione delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di ogni ordine e grado relative alla provincia di Cosenza, su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il biennio 2024/2026 **b)** il provvedimento di rettifica punteggio prot. n. 4136 dell'01.04.2025 dell'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" quale

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

atto esecutivo con il quale è stata disposta la rettifica di punteggio e che, pertanto, modifica effettivamente la posizione in graduatoria; **c)** le comunicazioni dell'Ufficio reclutamento ATP di Cosenza prot. 3114 del 14.03.2025 e prot. 3166 del 15.03.2025 con contenuto provvedimentale, pervenute alla scuola di prima nomina IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana", quali atti presupposti e vincolanti richiamati dal Dirigente Scolastico nel suo provvedimento di rettifica punteggio disposta, di conseguenza e in conformità, in data 01.04.2025 e comunicata/notificata all'istante in data 04.04.2025; **d)** il decreto rettifica punteggio e contestuale revoca incarichi prot. n. 5195 del 08.04.2025 dell'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria - Ufficio V - Ambito territoriale di Cosenza comunicato/notificato all'istante in data 10.04.2025 dall'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana" e in data 11.04.2025 dall'IIS L. Pama Iti Itg Green Falcone Bors, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato con contratto atipico, su classe di concorso ADSS presso la Scuola Secondaria di II grado Istituto Tecnico Commerciale Salvemini AFM (cod. Mecc. CSTD71500B) Cosenza, via Giovanni e Francesca Falcone, 182, relativamente all' a.s. 2023/24, con condanna della Amministrazioni resistenti alla riattribuzione dell'originario punteggio afferente le classi di concorso ADSS-A046, per come dichiarato nella domanda nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, originariamente confermato come da domanda, con l'esatta ricollocazione ed il giusto punteggio nelle GPS in posizione n. 65 con punteggio 88 per la classe di concorso A046 e in posizione n. 242 con punteggio 103 per la classe di concorso ADSS;

3) per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di ripristinare il contratto di lavoro a tempo determinato con l'IIS Rossano ITI-IPA-ITA "E. Majorana", dalla data di risoluzione del rapporto, 10.04.2025, con corresponsione delle retribuzioni nelle more maturate e non versate; nonché, di ripristinare il contratto di lavoro a tempo determinato con l'IIS L. PALMA ITI ITG GREEN

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

FALCONE BORS., dalla data di risoluzione del rapporto, 11.04.2025, con corresponsione delle retribuzioni nelle more maturate e non versate.

4) Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e, pertanto, condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, da determinarsi in via equitativa e/o nella misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

PRODUZIONE DOCUMENTALE

- all.to 1) domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- all.to 2) provvedimento n. 10245 del 09.07.2024;
- all.to 3) provvedimento n. 13947 del 05.09.2024;
- all.to 4) proposta di assunzione prot. n. 14923 del 18.09.2024;
- all.to 5) proposta di assunzione prot. n. 15857 del 26.09.2024;
- all.to 6) prot. n. 4136 dell'01.04.2025 Certificazione di avvenuta verifica dei dati contenuti nella domanda per la formazione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'O.M. n. 88 del 16.05.2024 – Aspirante Iannuzzi Giovanna;
- all.to 7) comunicazione Ufficio reclutamento ATP di Cosenza prot. 3114 del 14.03.2025;
- all.to 8) comunicazione Ufficio reclutamento ATP di Cosenza prot. 3166 del 15.03.2025;
- all.to 9) Decreto rettifica punteggio e contestuale revoca incarichi prot. n. 5195 dell'08.04.2025 Ufficio V-Ambito territoriale di Cosenza;
- all.to 10) PEC del 23.04.2025 Richiesta chiarimenti urgenti – Revoca incarico da Gps cdc ADSS;

all.to 11) nota prot. n. 5961 del 24.04.2025 Riscontro Richiesta chiarimenti urgenti – Revoca incarico da Gps cdc ADSS Ufficio reclutamento ATP di Cosenza;

all.to 12) PEC del 28.04.2025 Diffida ad adempiere. Richiesta di annullamento del DECRETO RETTIFICA PUNTEGGIO E CONTESTUALE REVOCA INCARICHI Protocollo n. 5195 del 08.04.2025;

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

- all.to 13) nota prot. n. 6266 del 05.05.2025 Riscontro diffida ad adempiere – Richiesta di annullamento del decreto di rettifica punteggio e contestuale revoca incarichi prot. n. 5195 dell'08.04.2025 Ufficio reclutamento ATP di Cosenza;

- all.to 14) decreti di rettifica del punteggio e revoca incarichi emessi dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;

- all.to 15) decreto Rettifiche Gps – Rivalutazione punteggio titoli di servizio del 18.03.2025, pubblicato sul sito istituzionale Ufficio Ambito territoriale Cosenza;

- all.to 16) Contratto a tempo determinato del 19.09.2024 IIS Rossano ITI-IPA-ITA E. Majorana;

-all.to 17) Contratto a tempo determinato del 27.09.2024 IIS L. PALMA ITI ITG GREEN FALCONE BORS;

- all.to 18) nota chiarimenti servizio ITE "Salvemini";

- all.to 19) Certificato di servizio ITE "Salvemini";

- all.to 20) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ITE "Salvemini";

- all.to 21) dichiarazione di esenzione dal contributo unificato.

Si dichiara ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente dichiara (doc. 21) di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

Cosenza - Castrovillari, 03.06.2025

Avv. Iannuzzi Giovanna Avv. Messina Luca

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie GPS provinciali e di istituto in cui parte ricorrente risulta inserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza. In ragione delle oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, nonché in considerazioni dei termini decadenziali previsti per legge e dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Mim https://www.mim.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-proclami e/o sul sito dell'U.S.R. della Calabria https://www.istruzione.calabria.it/ e/o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito, stante l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Cosenza – Castrovillari, 03.06.2025

Avv. Iannuzzi Giovanna Avv. Messina Luca

Firmato Da: GIOVANNA IANNUZZI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 491b4f9d29d2971357a0ee4aa2fe1f6b
Firmato Da: LUCA MESSINA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5d5a3802b06cb33e